CAMERA DEI DEPUTATI N. 4668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, CAMPA, CAMINITI, CAPUANO, DI TEODORO, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, PERROTTA, ROSSO, SANTORI, SPINA DIANA, TABORELLI, VIALE, ZAMA

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 4 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante « Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici », riconosce per la prima volta in modo formale il valore economico e sociale del lavoro cosiddetto « casalingo ».

Tale fondamentale attività, svolta soprattutto dalle donne all'interno delle mura domestiche, ha da sempre rappresentato una sicura origine di incidenti e infortuni, più o meno gravi, per i quali fino all'entrata in vigore della richiamata legge non era previsto alcun risarcimento.

La predetta normativa ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e la introduzione di una assicurazione obbligatoria appunto contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

È emersa subito, tuttavia, la necessità di intervenire al fine di porre dei correttivi ad una normativa che ha il grande merito di avere innovato in una materia delicata adeguandosi ai tempi e riconoscendo di-

gnità ad un ruolo fondamentale per la famiglia ma che sconta le conseguenze del primo impatto con una realtà sostanzialmente nuova.

La previsione assicurativa, infatti, nella sua applicazione pratica, da subito si è dimostrata, per certi aspetti, insufficiente, non comprendendo, ad esempio, tra le cause di risarcibilità, l'ipotesi della morte dell'infortunato (articoli 1 e 2 della proposta di legge). Così come appare equo innalzare da 65 a 70 anni di età l'obbligo di iscrizione all'assicurazione (articolo 3), ridurre dal 33 per cento al 26 per cento il tetto di invalidità permanente superato il quale l'infortunato nell'ambito domestico ha diritto al risarcimento (articolo 4), con la conseguente necessità di innalzare da lire 25.000 a 15 euro annui il premio assicurativo (articolo 5) e, infine, prevedere una rendita in favore dei superstiti nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato (articolo 6).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « per invalidità permanente » sono sostituite dalle seguenti: « per morte o per invalidità permanente ».

ART. 2.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « per invalidità permanente » sono sostituite dalle seguenti: « per morte o per invalidità permanente ».

ART. 3.

1. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 anni ».

ART. 4.

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento ».

ART. 5.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: « è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato, a decorrere dal 1º gennaio 2004, in 15 euro annui, esenti da oneri fiscali.

Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

« *2-bis* Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ».

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0056900